



### **Aspetti contabili e fiscali del trattamento di fine mandato degli amministratori**

#### **Premessa**

L'articolo 105, comma 4 del Tuir estende la deducibilità per competenza, prevista dal comma 1 e 2 del medesimo articolo agli accantonamenti per trattamento fine rapporto dei lavoratori dipendenti, anche agli accantonamenti per trattamento fine mandato amministratori (Tfm). Tale equiparazione avviene attraverso il rinvio alle indennità di cui all'art.17, co.1, lett.c) del Tuir, il quale, nel menzionare le indennità di fine mandato per gli amministratori, ne prevede la possibilità di optare per la tassazione separata, in luogo di quella ordinaria. Tale possibilità è concessa, tuttavia, se il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto con l'amministratore.

La lettura combinata delle due disposizioni ha fatto sorgere molti dubbi in merito all'obbligatorietà o meno del rispetto delle condizioni poste dal sopra menzionato art.17, co.1, lett.c), e cioè della "data certa", affinché la società erogante possa dedurre gli accantonamenti operati in base al principio di competenza.

Di seguito verrà fornita una disamina delle principali posizioni che si sono formate sull'argomento, soffermandoci anche ad una recente pronuncia giurisprudenziale.

#### **La disciplina civilistica**

Al contrario di quanto avviene per il trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti, il trattamento di fine mandato per gli amministratori non è disciplinato in maniera specifica dalla normativa civilistica. Ne consegue che tale trattamento non costituisce un obbligo giuridico e la sua previsione è lasciata alla libertà contrattuale delle parti, le quali saranno libere di stabilire l'entità e le modalità di erogazione.

In tale ottica, il trattamento in questione è da inquadrarsi quale componente del compenso complessivo spettante all'organo amministrativo e, in quanto tale, deve essere riconosciuto solamente nell'ipotesi in cui lo statuto o l'assemblea dei soci lo abbiano appositamente previsto ai sensi dell'art.2389 c.c..

#### **La contabilizzazione del Tfm**

Trattandosi di una passività certa futura, il Tfm deve essere accantonato in ciascun esercizio per la quota di competenza.

Al pari di qualsiasi accantonamento, la scrittura contabile da porre al termine di ciascun esercizio è la seguente:

Accantonamento Tfm	a Fondo Tfm
--------------------	-------------

La copertura finanziaria dell'indennità in questione può avvenire anche mediante la stipula di un'apposita polizza, in cui i premi pagati corrispondono all'ammontare degli accantonamenti al fondo di fine mandato maturati in ciascun esercizio.

I premi in questione costituiscono un credito nei confronti della società assicuratrice e saranno contabilizzati attraverso la seguente scrittura:

Credito per polizza Tfm	a Banca c/c
-------------------------	-------------

Normalmente, tali strumenti finanziari riconoscono altresì un interesse in ragione dell'investimento effettuato; periodicamente occorrerà, quindi, rilevare gli interessi di competenza dell'esercizio.

Credito per polizza Tfm

a Interessi attivi

### La disciplina fiscale

Gli accantonamenti al fondo di fine mandato amministratori rientrano nel *genus* degli accantonamenti di quiescenza e previdenza, la cui deducibilità dal reddito d'impresa è disciplinata dall'art.105 del Tuir. Tale articolo prende in considerazione, innanzitutto, al primo comma, gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, stabilendo la deducibilità degli stessi nel limite della quota maturata in ciascun esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dipendente. In sostanza, tali oneri risultano deducibili in base al principio di competenza.

Il quarto comma dell'art.105 del Tuir estende la medesima regola anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'art.17, co.1, lett.c), d) e f). In particolare, la lettera c) di tale ultimo articolo prende in considerazione:

*“le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al co.1, lett.c-bis), dell'art.50 (del Tuir – N.d.A.)”, ovvero alle indennità percepite “in relazione agli uffici di amministratore”.*

Si ricorda che l'art.17 del Tuir prevede l'agevolazione della tassazione separata per alcune tipologie reddituali che maturano in un certo numero di anni. Tra queste, come detto, sono incluse anche le indennità di fine mandato. Tuttavia, la tassazione separata è applicabile a condizione che il diritto all'indennità risulti da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto<sup>8</sup>.

L'onere della data certa risponde ad un preciso intento anti-elusivo, in quanto serve ad evitare che l'amministratore si accordi a posteriori con la società, in relazione a periodi già trascorsi, al solo fine di ricevere un compenso aggiuntivo, al termine del suo mandato, nella forma di trattamento di fine rapporto, usufruendo in tal modo di un'aliquota agevolata. Per effetto del rinvio alla lett.c) dell'art.17 contenuto nel co.4 dell'art.105, si è posto il dubbio se il requisito della data certa, previsto per l'applicazione della tassazione separata alle indennità di fine mandato, debba essere rispettato anche per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.105 in capo alla società erogante oppure se, ai fini della deduzione per competenza di tale onere, detto requisito non sia necessario.

La questione è stata oggetto di due interpretazioni tra loro contrastanti.

#### 1° orientamento

Secondo un primo orientamento, l'espresso rinvio al primo comma, lett. c) dell'art.17 del Tuir deve essere inteso come richiamo implicito delle condizioni ivi previste.

 Pertanto, l'assenza di un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto renderebbe inapplicabile la deduzione per competenza prevista dall'art.105, co.1 del Tuir. Al contrario, risulterebbe applicabile la disciplina ordinaria della deducibilità per cassa prevista per i compensi agli amministratori.

Tale interpretazione è stata espressa, in particolare, dall'Agenzia delle Entrate<sup>9</sup>, con la [R.M. n.211/E/08](#), rispondendo ad un'istanza di interpello in cui si chiedeva la legittimità

<sup>8</sup> Peraltro, ai sensi dell'art.24 del D.L. n.201/11, per gli importi erogati eccedenti un milione di euro è prevista l'applicazione della tassazione ordinaria in luogo di quella separata.

<sup>9</sup> Sulla questione l'A.F. si era già espressa con la R.M. n.890/92, nella quale aveva specificato che “*gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, sempreché il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto*”.

della deduzione per competenza degli accantonamenti per l'indennità di fine mandato a prescindere da un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto. In tale occasione, l'Agenzia ha ritenuto che l'esplicito rinvio operato dal co.4 dell'art.105 alla lett.c) del co.1 dell'art.17 presuppone l'applicabilità delle condizioni previste da tale ultima disposizione.

Ne consegue che per i rapporti non risultanti da data certa, i relativi accantonamenti non risultano deducibili. Gli stessi potranno essere dedotti dalla società erogante solo al momento dell'effettivo esborso di quanto accantonato.

Tale posizione, seppur con ragioni differenti, è stata confermata dalla Cassazione con la [sentenza n.10959/07](#). La Suprema Corte ha, infatti, rilevato che se il Legislatore avesse voluto individuare solo le categorie reddituali dei rapporti di lavoro cui riferire la deducibilità dei relativi accantonamenti di quiescenza, avrebbe dovuto far riferimento all'art.49 (ora 50 – *N.d.A.*) che individua direttamente tali categorie reddituali.

In base a tale considerazione, la Cassazione ha ritenuto che il rinvio alla lett.c) dell'art.16 (ora 17 – *N.d.A.*) presuppone anche l'applicazione delle condizioni richieste da tale ultima disposizione ai fini della deducibilità per competenza degli accantonamenti di fine mandato, e cioè che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

È necessario precisare che anche l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti (AIDC), in un primo momento, aveva ritenuto legittima l'interpretazione dell'Agenzia attraverso la [norma di comportamento n.125 dell'aprile 1995](#). In tale occasione, infatti, l'Associazione sosteneva che, in forza del combinato disposto degli artt.70, co.2, e 16, co.1, lett.c) del Tuir previgente, gli accantonamenti relativi a indennità di fine mandato dovute agli amministratori fossero deducibili per competenza, a condizione che la loro spettanza risultasse da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. In assenza del requisito della data certa, invece, gli accantonamenti avrebbero dovuto essere considerati indeducibili, essendo l'indennità deducibile nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento ed il corrispettivo percepito dagli amministratori assoggettato a tassazione ordinaria.

La norma di comportamento n.125 dell'ADC di Milano indica come mezzi idonei a fornire la data certa:

- l'estratto notarile della delibera assembleare;
- la vidimazione notarile del libro dei verbali delle assemblee;
- la notifica rituale della delibera all'amministratore;
- la comunicazione della delibera a mezzo raccomandata senza busta;
- la registrazione della delibera all'Agenzia delle Entrate.

Adeguando tale interpretazione ai mezzi tecnologici oggi disponibili, pare condivisibile l'ipotesi di consentire anche l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

È evidente che laddove vi siano già degli amministratori in carica, al fine di poter godere dei vantaggi fiscali della tassazione separata, è necessario che questi diano le dimissioni e vengano, eventualmente, rinominati. Tuttavia, tale comportamento potrebbe comportare contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

## 2° orientamento

L'altro orientamento prevede che il riferimento da parte dell'art.105, co.4, all'art.17, co.1, lett.c), d) e f) del Tuir, debba essere inteso solamente come una modalità per identificare le tipologie reddituali ivi previste.

Di conseguenza, gli accantonamenti al fondo di fine mandato amministratori sarebbero sempre deducibili per competenza, anche senza il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione della tassazione separata.

Su tale filone interpretativo, si segnala il parere n.1 del 9 gennaio 2009 della Commissione di studio *“Imposte dirette e reddito d'impresa”* del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec). Secondo detta Commissione, il problema deve essere risolto superando la mera interpretazione letterale e basandosi sull'effettiva intenzione del Legislatore, agevolmente desumibile dall'evoluzione delle corrispondenti disposizioni regolatrici.

In tali termini, la Commissione ha osservato che:

*“la deducibilità per cassa dei compensi agli amministratori è stata introdotta dalla L. n.537/93 a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/93, mentre la norma sulla deducibilità degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto era già presente nella prima versione del Tuir del 1986. Pertanto, se la finalità della data certa fosse stata quella di non consentire l'elusione del criterio di cassa, è agevole rilevare come la norma sarebbe stata inutile in quanto, al momento della sua introduzione, tanto i compensi quanto gli accantonamenti erano deducibili secondo il criterio di competenza”<sup>10</sup>.*

In base a tali valutazioni, la Commissione *de qua* ha ritenuto che il rinvio operato dall'art.105, co.4 all'art.17, co.1, lett.c), d) e f) del Tuir serve unicamente ad individuare gli accantonamenti deducibili per competenza, non rilevando le condizioni poste per l'applicazione della tassazione separata.

Di conseguenza, l'assenza di un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto determinerà unicamente, al momento dell'erogazione dell'indennità, la tassazione ordinaria in capo all'amministratore percipiente, senza tuttavia incidere sulla deducibilità per competenza dell'accantonamento al fondo trattamento di fine mandato.

A tale tesi ha recentemente aderito l'AIDC con la [norma di comportamento n.180 dell'aprile 2011](#), nella quale sono state completamente riviste le conclusioni tratte in precedenza con la norma di comportamento n.125.

In particolare, l'AIDC ha evidenziato che l'art.105, co.4 del Tuir non fa altro che estendere quanto disposto nei primi due commi anche alle indennità individuate all'art.17, co.1, lett.c), d), e f) del Tuir, senza tuttavia richiamare le particolari condizioni contenute nell'art.17 medesimo.

A parere dell'Associazione *de qua*, se il Legislatore fiscale avesse voluto far valere i medesimi requisiti previsti ai fini della tassazione separata, avrebbe dovuto inserire nell'art.105, co.4, l'inciso *“e al verificarsi delle condizioni ivi previste”*.

Inoltre, l'AIDC, riprendendo quanto evidenziato sopra dal Cndcec, osserva che l'applicazione del principio di cassa alla deducibilità dei compensi percepiti dagli amministratori è stata introdotta nel periodo d'imposta successivo a quello di introduzione della disciplina in materia di deducibilità degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto. Pertanto, al momento dell'introduzione dell'art.70, co.3 del Tuir (ora art.105, co.4 del Tuir) il Legislatore non aveva alcuna ragione di vincolare la deducibilità degli accantonamenti al requisito della data certa, dato che al momento non esisteva alcuna preoccupazione di natura elusiva in capo alla società; infatti, tanto gli emolumenti quanto l'accantonamento risultavano comunque deducibili per competenza e non per cassa.

Relativamente a quanto osservato dalla Cassazione, è stato rilevato<sup>11</sup> che il rinvio diretto all'art.50 (ex 49) del Tuir, avrebbe portato ad una formulazione dell'art.105, co.4 del Tuir

<sup>10</sup> Tale affermazione deve intendersi, tuttavia, riferita solo agli emolumenti erogati sotto forma di partecipazione agli utili, in quanto, sin dalla prima introduzione del Tuir, la deduzione dei compensi in misura fissa spettanti agli amministratori è sempre stata condizionata all'effettivo pagamento. A seguito delle modifiche apportate dall'art.14, co.3, lett.e) ed f) della L. n.537/93, la generalità dei compensi agli amministratori, comprese le partecipazioni agli utili, fu subordinata alla deduzione per cassa.

<sup>11</sup> Cfr. Andreani G., Tubelli A., *“Sempre deducibile per competenza il trattamento di fine mandato degli amministratori”*, in Corriere Tributario n. 21/11, pagg. 1711 ss..

meno diretta e più articolata, in quanto tale ultima disposizione fa riferimento anche alle indennità dovute a fronte della cessazione dei rapporti di agenzia, nonché a quelle spettanti a sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva (lett.d e f dell'art.17). In sostanza, dal punto di vista della tecnica legislativa, il rinvio all'art.17 anziché all'art.50, appare del tutto giustificabile come modo diretto per individuare le indennità a cui assimilare il trattamento degli accantonamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

### **La sentenza della CTP Brescia n.90/1/12**

In conclusione all'analisi sopra esposta, è opportuno citare la [sentenza 90/1/12](#) della CTP di Brescia, la quale ha riconosciuto la deducibilità per competenza degli accantonamenti delle indennità di fine mandato spettanti agli amministratori.

#### **Il caso**

La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza in cui i verificatori contestavano la deducibilità di somme accantonate al fondo di fine mandato per i tre amministratori della società. Nel caso specifico, la società aveva stipulato nel 2006 polizze di assicurazione vita con un premio annuo pari al trattamento dovuto per ogni esercizio in modo da accantonare annualmente gli importi necessari per l'indennità di fine mandato. Gli organi accertatori, sulla base della menzionata R.M. n.211/08, contestavano la deducibilità per competenza degli accantonamenti effettuati, in quanto la nomina degli amministratori era avvenuta nel 2002, mentre la delibera dell'indennità di fine mandato era del 2006. Pertanto, la deduzione poteva essere effettuata solo nell'anno di effettiva erogazione.

La società ricorreva presso la competente commissione tributaria, difendendo la correttezza del proprio operato. Il Collegio provinciale giudicante, nel riconoscere la fondatezza del ricorso, ha precisato che l'ultimo comma dell'art.105 del Tuir estende la deducibilità per competenza anche agli accantonamenti relativi alle indennità per fine rapporto previste per la cessazione delle collaborazioni coordinate e continuative, quelle per la cessazione dei rapporti di agenzia e per la cessazione delle funzioni notarili. Non c'è alcun riferimento alla necessità di una data certa dell'eventuale delibera. Inoltre, l'art.109, co.1 del Tuir dispone il principio generale, salvo deroga, della competenza per l'imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito. Solo i compensi agli amministratori sono espressamente derogati da questo principio, in virtù dell'art.95, co.5 del Tuir che prevede la deducibilità per cassa dei medesimi. Tuttavia, tale deroga è disposta solo per i compensi e non anche per gli eventuali accantonamenti di fine mandato.

👉 Per tali motivi, i giudici hanno ritenuto che importi accantonati erano stati correttamente portati in deduzione in base alla competenza e non all'effettiva corresponsione.

### **Conclusioni**

Sulla base dell'analisi proposta, si ritiene di aderire all'orientamento che prevede la deducibilità per competenza, per la società erogante, degli accantonamenti al fondo trattamento di fine mandato, a prescindere dall'esistenza di un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, in quanto, a parere di chi scrive, maggiormente aderente alla *ratio* del dettato normativo esaminato.

Peraltro, come evidenziato da Assonime<sup>12</sup>, la posizione dell'Agenzia delle Entrate, oltre a spingersi oltre la lettera della disposizione, pone un principio facilmente eludibile tramite l'interruzione del rapporto a seguito delle dimissioni dell'amministratore e ad una nuova delibera di nomina che preveda il trattamento di fine mandato e a cui sia attribuita data certa.

<sup>12</sup> Approfondimento Assonime n.2 "La disciplina del trattamento di fine mandato corrisposto agli amministratori e l'utilizzo dello strumento assicurativo", marzo 2011, nota n.17.